



COMUNE DI ALTIDONA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'articolo 109 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

ART. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa convivenza riferibili, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e con lo sviluppo socio-economico della popolazione.

ART. 3

ALBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana.

Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale, i quali potranno accedere, nell'esercizio delle loro funzioni, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci,

nelle officine, negli stabilimenti, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Nei locali privati di abitazione potranno accedere solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

Il Sindaco può ordinare ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti ove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di case cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n. 148 del 4 febbraio 1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo per le persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

ART. 5

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziarla.

ART. 6

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni; di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

CAPO II

DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 7

OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione comunale.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico non inferiore all'anno sono considerate permanenti, le altre temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni regolamentari, già deliberate di massima dal Consiglio Comunale e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e con le particolari disposizioni e condizioni che verranno da esso prescritte.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisate le qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

ART. 8

RINNOVO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata. Potranno però, per giustificati motivi, essere rinnovate. Atal fine il concessionario dovrà presentare una istanza motivata al Sindaco prima della scadenza della concessione.

ART. 9

REVOCA DELLE CONCESSIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area pubblica

sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, sia per ragioni di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse.

Nei casi urgenti i funzionari, i vigili urbani possono verbalmente ordinare la sospensione della concessione. Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale dovrà rimborsare all'intestatario della concessione la quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

ART. 10

ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

La tassa dovuta per occupazione giornaliera sarà pagata direttamente agli incaricati del Comune che rilasceranno la bolletta a prova del pagamento effettuato.

La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata all'atto del rilascio della concessione, direttamente al Tesoriere comunale.

La tassa dovuta per le concessioni permanenti sarà invece riscossa a mezzo di appositi ruoli.

ART. 11

OBBLIGHI PER CHI EFFETTUA LAVORI O FA DEPOSITI SULLE STRADE

Chiunque, previa autorizzazione comunale, compia lavori od esegua depositi sul pubblico suolo, oltre ad osserva-

re le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di strisce bianche e rosse sollevate dal suolo almeno cm. 70 e non oltre a mt. 1,70.

Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi fino all'alba. E' fatto obbligo dei fanali di illuminazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

ART. 12

MODALITA' PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando è necessario deporre le merci a terra occorre uno speciale permesso dell'Autorità comunale che subordinerà la concessione all'osservanza di speciali modalità e potrà ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni, qualora concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno al suolo pubblico. Ad operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spese verso i responsabili.

ART. 13

SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Autorità comunale. E' inoltre vietato immettere nelle fogne cittadine liquami melonosi od oleosi e qualsiasi altro materiale che possa ostruire o danneggiare i condotti.

E' pure vietato il trasporto di materiali provenienti da demolizioni o da scavi o di qualsiasi altra natura se non dopo avere ottenuto il permesso dell'Autorità comunale.

La materia caricata su carri o camions dovrà rimanere al di sotto delle estremità superiori delle spallette, in modo tale che ne sia evitata ogni dispersione.

ART. 14

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI
SULL'AREA PUBBLICA

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti a negozi soltanto a favore di gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza; non potranno per nulla essere occupati se questi non superano la larghezza di mt. 1,50.

I tavolini e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

ART. 15

ISTALLAZIONE DI TENDE

Per le tende dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli ottanta centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonne dei portici, sarà stabilito, caso per caso, se possa essere accordato il relativo permesso.

Tutte le tende dovranno essere mobili, e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche.

ART. 16

MISURE DELLE MOSTRE, VETRINE E SIMILI

La parte inferiore delle mostre delle vetrine e simili opere apposte esternamente ai fabbricati, e appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo; e gli oggetti massimi non dovranno oltrepassare in via ordinaria cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori delle stesse case situate almeno tre metri sopra il livello del piano stradale, potranno invece aggettare 15 cm. in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

ART. 17

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Salvo quanto disposto da altri regolamenti, le concessioni di occupazione del suolo pubblico per esposizione di merci o derrate, ecc. all'esterno dei negozi, possono essere fatte, purchè non rechino intralcio.

La frutta e la verdura devono essere esposte ad un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

Non potranno comunque essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50.

ART. 18

FIERE E MERCATI

Le fiere e i mercati saranno tenuti nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico sarà fatta alle condizioni previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 del presente regolamento.

ART. 19

COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante potrà essere fatto soltanto nelle aree tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

ART. 20

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione di installazione di chioschi ed edicole non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione di visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito al transito sia di veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

ART. 22

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE DI ENERGIA ELETTRICA,
DI GAS E DI LINEE TELEFONICHE

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiato in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco,

le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonachi degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Rimane inteso che su tali concessioni non potrà in alcun caso agire l'istituto della prescrizione sia nei confronti dei cittadini che nei confronti di Enti.

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ART. 23

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le disposizioni di altri regolamenti dettanti norme in materia, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

ART. 24

DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 915 del 10-9-1982 è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree in danno dei soggetti obbligati. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Chiunque contravviene a tale divieto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 stesso D.P.R.

915/82 e dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bars e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualche altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ART. 26

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzatura e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.

ART. 27

PULIZIA DEI PORTICI, CORTILI E DELLE SCALE

I portici, marciapiedi, cortili e scale devono a cura dei proprietari e degli inquilini essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee per restauri, traslochi e simili, detti portici, cortili e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale, nuoccia al decoro dell'edificio o sia causa di disturbo e di impedimento.

ART. 28

SGOMBRO DELLA NEVE

Quando sia caduta la neve, i proprietari degli immobili che costituiscono centri abitati dovranno curare a loro spese che sia immediatamente spalata per uno spazio non inferiore a mt. due dalla loro proprietà, oppure per tutto il marciapiede.

In caso di inadempimento il Comune potrà provvedere alla spalatura della neve a spese dei proprietari, ferma restando l'azione penale.

Dai tetti, dai terrazzi e dai davanzali delle finestre la neve dovrà essere tolta prima o durante il servizio di spalatura adottando tutte le cautele possibili per non recare danno o molestie ai passanti.

ART. 29

DIVIETO DI LAVATURA E DI RIPARAZIONE DI VEICOLI E DI AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.

ART. 30

DELL'INNAFFIAMENTO

L'innaffiamento dei vasi dei fiori collocati sui balconi e sulle finestre deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sulla pubblica via.

ART. 31

DIVIETO DELL'ESEERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

PULIZIA DELLE VETRINE

La lavatura delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati, non potrà essere eseguita di giorno oltre le ore 9,30.

ART. 33

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Non è permessa la presenza di stalle e scuderie nonché di letamai e concimaie di qualsiasi tipo, nell'interno del paese ovvero della zona urbana. Non è permesso allevare e tenere, a qualsiasi titolo, animali in genere ed in particolare bovini, suini, equini, caprini, ovini, animali da cortile, sia nell'interno del centro abitato del capoluogo che degli altri centri abitati e nuclei abitati.

Nelle piazze e vie pubbliche è proibito abbandonare o lasciar vagare senza custodia animali isolati o in gruppo. Eventuali transiti di gruppi di pecore, capre e simili potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà la via da percorrere e le modalità da adottare.

ART. 34

DIVIETO DELLA SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 35

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari delle case dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini, qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta nei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Per la tinteggiatura e la ripulitura delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 37

COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Il collocamento di cartelli ed iscrizioni di qualsiasi genere dovrà sempre ricevere la preventiva autorizzazione del Sindaco. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne; in tali edifici è pure vietata l'affissione dei manifesti degli avvisi o di qualsiasi mezzo di pubblicità.

ART. 38

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danni ai terzi.

Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti

delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

ART. 39

DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATE

Nelle proprietà private esposte a pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del paese.

ART. 40

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

E' vietato sciordinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori della finestra, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

ART. 41

SFOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato dopo le ore 7 antimeridiane e fino alle ore

21,30, scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili.

Le operazioni, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato e al pubblico.

ART. 42

MANIFESTI E SCRITTE

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti.

E', altresì, vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità comunale.

ART. 43

PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti solidi urbani, questi ben chiusi in sacchetti di plastica, devono essere depositati dentro i contenitori posti, a cura dell'Amministrazione comunale, lungo le vie o piazze del paese. Il deposito di rifiuti solidi urbani in detti contenitori deve avvenire dal tramonto fino al momento del passaggio degli addetti alla raccolta.

ART. 44

VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) Introdurre nelle parti riservate ai soli pedoni veicoli in genere, biciclette, ciclomotori, carretti ed animali, eccettuati i cani che devono essere tenuti sempre a guinzaglio;
- b) Passare o sdraiarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole, sulle panchine o sui gradini dei monumenti.
- c) Guastare o sporcare i sedili, guastare le aiuole, fontane, salire sugli alberi, scagliare contro gli stessi pietre, oggetti vari, s'accare rami, fiori, foglie, frutti.

Le suddette norme valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti lungo le vie o nelle piazze del paese.

ART. 45

VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle vasche e fontane pubbliche, pietre e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

ART. 46

GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE

E' vietato guastare o manomettere gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare danni alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto indispensabile alla pubblica illuminazione.

E' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

ART. 47

RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col pubblico suolo nella parte abitata del paese, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche in qualche altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse.

ART. 48

BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART. 49

ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI

Chi esercita un'arte o mestiere deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. E' vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le ore 21 e le ore 7,30 e le ore 13 e 16 dal 1° maggio fino al trenta settembre, arti e mestieri che siano causa di rumori o disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo sono molesti in altre ore.

In casi di riconosciuta incompatibilità dell'esistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte o mestiere ed ordinare di conseguenza il trasloco degli esercizi stessi.

ART. 50

IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori

o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dai disegni, in scala conveniente necessaria a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovrà essere indicato nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stato ottenuto il permesso.

ART. 51

REVOGABILITA' DEL PERMESSO

La concessione del permesso di cui all'art. 50 è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di

terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificchino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modifiche nell'impianto.

ART. 52

CONDIZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria, o nei muri, o in qualsiasi modo nè a causa di vibrazioni o scuotimenti, o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

ART. 53

SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà, o con locali abitati da altri inquilini.

ART. 54

PARTI DELL'IMPIANTO

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni, ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Negli impianti di cui all'art. 52, 53 dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ART. 55

FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I motori che, però, producono rumore o vibrazioni avvertibili nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 21. E' vietato ai conducenti di autoveicoli e motocicli di procacciare nelle pubbliche strade o nelle aree private, com-

prese nella zona urbana, accelerando eccessivamente il motore stesso, rombi, scoppi e rumori inutili.

ART. 56

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni che possano recare disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.

ART. 57

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI

Sono vietati, oltre le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in frotte sia di giorno che di notte, anche i suoni allo interno delle osterie e simili dalle ore 22 all'alba.

ART. 58

DETENZIONE DI CANI OD ANIMALI CHE DISTURBINO
LA QUIETE PUBBLICA

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione

in abitazioni, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani ed altri animali che disturbano, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti, specialmente di notte, la quiete pubblica.

Nel caso sopradetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo alla infrazione od a porlo in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente essere soppresso.

ART. 59

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

ART. 60

SALE DA BALLO E RITROVI

Le sale da ballo ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non vengano percepiti all'esterno e qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di P.S. .

ART. 61

SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.

In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 62

SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2.11.1933,

n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940, n. 635, e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

E' fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ART. 63

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DEI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al ^{ce} presente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e i magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

ART. 64

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI IN CASE DI ABITAZIONI OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli impianti o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno

di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale di imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolino il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo d'incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

La installazione delle bombole di gas e di petrolio liquefatto deve essere fatta all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio fuori i balconi o in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno).

La tubazione fissa metallica deve essere protetta nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di inter-

cettazione del fuoco. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del gas di petrolio liquefatto. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. Per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio in caso di spegnimento della fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.

ART. 65

ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

ART. 66

AUTORIMESSE

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934. Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

ART. 67

FUCINE E FORNI

Le fucine dei fabbri, ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni. Non si possono attivare forni, o fucine, senza licenza del Sindaco il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le providenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione, stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

ART. 68

BOCCHIE D'INCENDIO

I locali di cui agli artt. 63, 65 e 66 dovranno essere provveduti di impianto antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando del Corpo dei vigili del fuoco, e tali dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

ART. 69

USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acque calda);
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ART. 70

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E
FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può senza speciale autorizzazione dell'Autorità di P.S. accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma. E' pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

MINE

Salvo quanto dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

ART. 72

SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica pos-

sono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

ART. 73

PREVENZIONE INCENDI

Salvo quanto è disposto dagli artt. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S., 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Art. 115) nell'abitato non è consentito tenere petrolio, benzina od altri liquidi infiammabili se non nei quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31 luglio 1934, modificato con il successivo D.M. 12 maggio 1937.

ART. 74

ANIMALI PERICOLOSI

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

I cani di alta taglia, in genere ed in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina, devono, inoltre, essere tenuti al guinzaglio. Dovranno, altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell'ammenda.

Anche i cani, che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità comunale.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

ART. 75

MANTENZIONE DEI TETTI, CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDE DEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemen-

te assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi. I proprietari si devono munire di grondaie e tubi di scarico verticali onde impedire il gocciolamento di acqua o neve dei tetti e dei canali sul suolo pubblico.

ART. 76

SEGNALAZIONI E RIPARI DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando si intraprende una nuova costruzione o si riadattano e demoliscono edifici, oltre alla osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si dovranno collocare sulla strada adiacente gli opportuni segnali e ripari. Questi vi dovranno rimanere fino a che l'opera non sarà ultimata: i segnali durante la notte si terranno accesi e i ripari dovranno essere tali da impedire che possa cadere qualsiasi materiale sulla strada.

ART. 77

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ANNONARI

ART. 78

La materia trova disciplina nelle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni ;

A) Disciplina del commercio :

- Legge 11 giugno 1971 , n. 426 " disciplina del commercio " ;
- D.M. 30 agosto 1971 , n. 426 " Determinazione delle tabelle merceologiche " (G.U. n. 224 del 6 settembre 1971) ;
- D.M. 14 gennaio 1972 (G.U. , supplemento ordinario , n. 24 del 27 gennaio 1972) ;
- D.M. 28 aprile 1976 (G.U. supplemento ordinario , n. 121 dello 8 maggio 1976) ;
- Legge 5 agosto 1981 , n. 441 " Vendita a peso netto delle merci " ;
- Legge 29 novembre 1982 , n. 887 " Nuove disposizioni in materia di commercio " .

B) Disciplina dell'orario di vendita dei negozi :

- Legge 28 luglio 1971 , n. 558 , per i negozi ;
- Decreto del Presidente Giunta Regionale Marche n. 617/SAG del 22 gennaio 1973 ;
- D.P.R. 24 luglio 1977 , n. 616 (art. 54 lettera b) ;

C) Disciplina degli esercizi pubblici :

- Legge 14 ottobre 1974 , n. 524 ;
- D.P.R. 24 luglio 1977 , n. 616 , art. 19 .

D) Chiusura settimanale dei pubblici esercizi :

- Legge 1 giugno 1971 , n. 425 .

E) Orario pubblici esercizi :

- Legge 14 ottobre 1974 , n. 524 , art. 5 ;
- D.P.R. 24 luglio 1977 , n. 616 , art. 54 lettera d ;

F) Commercio Ambulante :

- Legge 19 maggio 1976 , n. 398 ;
- D.M. 15 gennaio 1977 (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1977) ;
- Legge 3 febbraio 1978 n. 22 ;
- Circolare Ministeriale 24 giugno 1976 , n. 2553/C .

G) Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate ;

- Legge 4 aprile 1964 , n. 171 ;
- D.L. 17 gennaio 1977 , n. 3 ; convertito , con modificazioni , nella legge 18 marzo 1977 , n. 63 .

ART. 79

PUBBLICITA' DEI PREZZI

La materia trova disciplina :

- a) Nel R.D.L. 11 gennaio 1923 , n. 138 ;
- b) Nella Legge 11 giugno 1971 , n. 426 (Art. 38) ;
- c) Nel D.M. 14 gennaio 1972 (G.U. supplemento ordinario n. 24 del 27 gennaio 1972 art. 55 ;
- d) Nel D.M. 28 aprile 1976 , (G.U. supplemento ordinario n. 121 dello 8 maggio 1976) art. 39 ;
- e) Nell'art. 54 , primo comma , lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 , n. 616 .

ART. 80

OBBLIGO DI VENDITA

I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.

Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

CAPO VIII

NORME FINALI

ART. 81

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione che avverrà ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n° 383, modificato con l'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n° 530.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonchè tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini devono uniformarsi alle dispo-

sizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nello Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico e copia sarà rilasciata ad ogni cittadino che ne faccia richiesta previo pagamento dei diritti dovuti.

ART. 82

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in particolare questo dovere spetta alle guardie municipali.

Dette violazioni, quando la legge non disponga altrimenti, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 1.000.000 ai sensi dell'art. 106 T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n° 383 modificato: dall'art. 9 Legge 9 giugno 1947 n° 530, art. 3 legge 12 luglio 1961 n° 603 e art. 113 legge 24 novembre 1981 n° 689.

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa saranno osservate le disposizioni di cui alla legge n°689 del 24 novembre 1981.

Le misure della somma da pagarsi all'atto della contestazione della contravvenzione nelle mani dell'agente che ha accertato la contravvenzione, ai sensi dell'art. 107 T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n° 383, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di violazione, con ordinanza del Sindaco.

ART. 83

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della somma relativa alla violazione, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 T.U. 5 febbraio 1915 n. 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38....., in data 1/06/1984., pubblicata all'albo pretorio il giorno

CONTROLLO

Esaminato dall'organo di controllo nella seduta del n., senza rilievi.

RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, dal giorno al giorno

ESECUTIVITA' - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno

ai sensi dell'art. 21 del D.F.R. 24 luglio 1977,
n. 616, con nota n. in data
è stato trasmesso, in copia al Presi-
dente della Giunta Regionale per il successivo inoltrare
al Commissario del Governo.

Lì

Il Segretario Comunale

.....